COMUNE DI URBINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 09/03/2021
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 17del 13/03/2023
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n ….del……..

INDICE GENERALE

- ***PARTE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE***

Articolo 1- Ambito e finalità del regolamento

- ***PARTE II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA***

CAPO I – NORME COMUNI ALLE OCCUPAZIONI ED ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
Articolo 2 – Presupposto del canone
Articolo 3 – Soggetti passivi
Articolo 4 – Soggetto attivo
Articolo 5 – Rimborsi e compensazione

CAPO II – TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI
Articolo 6- Tipologie di impianti pubblicitari

CAPO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
Articolo 7 – Tipi di occupazioni
Articolo 8 - Occupazioni occasionali
Articolo 9 - Occupazioni d'urgenza
Articolo 10 - Passi carrabili e accessi a raso
Articolo 11 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante
Articolo 12 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
Articolo 13 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante
Articolo 14 - Attività Edile

Articolo 15 - Occupazioni per griglie e ntercapedini
Articolo 16 - Attività di propaganda elettorale
Articolo 17 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
Articolo 18 - Occupazioni per traslochi
Articolo 19 – Serbatoi

CAPO IV- DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI
Articolo 20- Rilascio delle concessioni
Articolo 21- Concessioni
Articolo 22- Occupazioni di suolo pubblico richiesta da più soggetti passivi
Articolo 23- Deposito cauzionale
Articolo 24-Spese per la concessione
Articolo 25-Osservanza di leggi e regolamenti
Articolo 26-Revoca della concessione
Articolo 27-Dichiarazione per particolari fattispecie di occupazione

CAPO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE
Articolo 28 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"
Articolo 29 – Pubblicità realizzata con veicoli d'impresa
Articolo 30 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati
Articolo 31 - Frecce direzionali – Pre-insegne
Articolo 32 – Locandine
Articolo 33 - Striscioni e gonfaloni
Articolo 34 – Pubblicità fonica
Articolo 35 - Dichiarazioni per particolari fattispecie di esposizione pubblicitaria

CAPO VI – TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI
Articolo 36- Tariffe
Articolo 37 – Modalità di applicazione del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche
Articolo 38 – Modalità di applicazione del canone per esposizione pubblicitaria
Articolo 39 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone
Articolo 40 – Modalità di determinazione del canone in base alla zona
Articolo 41 – Graduazione del canone in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria
Articolo 42 – Graduazione del canone in ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari
Articolo 43 – Graduazione del canone in ragione della durata dell'occupazione
Articolo 44- Esenzioni

- ***PARTE III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI***

Articolo 45 - Gestione *del servizio Pubbliche Affissioni*

Articolo 46 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
Articolo 47 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni
Articolo 48 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
Articolo 49 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
Articolo 50 - Affissioni per eventi luttuosi
Articolo 51 - Norme di rinvio

- ***PARTE IV - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI***

Articolo 52 - Modalità e termini per il pagamento del canone
Articolo 53 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
Articolo 54 - Omesso versamento del canone alle scadenze
Articolo 55 - Riscossione coattiva
Articolo 56 - Disposizioni transitorie e finali

- ***Allegato "A" -*** CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELL' APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE;

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1-Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubblichee l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.
4. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti pubblicitari sono contenute nel Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 12.07.2011 e ss.mm.ii..
5. Le disposizioni relative alle procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico permanenti e temporanee sono contenute al Capo IV del presente Regolamento.

PARTE II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I – NORME COMUNI ALLE OCCUPAZIONI ED ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 2 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
   a) l'occupazione permanente o temporanea di qualunque tipologia ed effettuata con qualunque mezzo o modalità, anche abusiva, delle aree o degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
   b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al

pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi:

- allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.[1]

4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3– Soggetti passivi

1. Per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

[1] Comma così modifcato con deliberazione di C.C. n.17.del 13.03.2023

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 4 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Urbino.
2. Il Comune di Urbino, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Regolamento comunale generale delle entrate, può affidare in concessione il servizio di gestione e accertamento del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.

Articolo 5 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

CAPO II – TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 6 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, definiti e specificati all'interno del Piano Genrale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 12/07/2011 e ss. m.m.i.i. , sono sintetizzabili in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

- Insegna di esercizio:

contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o polifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

- Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

- Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada.

- Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

- Pubblicità varia:
per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

- Impianti pubblicitari:
per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

- Impianto pubblicitario di servizio:
manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

- Impianto di pubblicità o propaganda:
qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

- Preinsegna:
scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48,

comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2.Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sono definite all'interno del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 12/07/2011 e ss.m.m.ii..

CAPO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

Articolo 7 – Tipi di occupazioni

Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzo continuativo, aventi durata uguale o superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 8 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali quelle di durata non superiore a quanto stabilito dal vigente regolamento di Polizia Urbana;

Articolo 9 - Occupazioni d'urgenza

1.Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'Ufficio di Polizia Locale e al Settore Manutenzione del Patrimonio-Progettazione OO. PP. ed a presentare nelle 24 ore seguenti la domanda per ottenere la concessione. Il Comune provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.
3. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

Articolo 10 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla

base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
5. Ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

Articolo 11 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 12 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio pubbliche , fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 13 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

a)giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;

b)balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;

c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;

d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;

e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;

f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;

g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 14 - Attività Edile

1.Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Articolo 15 –Occupazioni con griglie e intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a tre volte la tariffa standard annuale.

Articolo 16 - Attività di propaganda elettorale

1.L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata ai sensi del punto c) dell'articolo 44.

Articolo 17 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 18 - Occupazioni per traslochi

1.L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

Articolo 19 - Serbatoi

1.Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

CAPO IV– *DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI CONCESSIONI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO*

Articolo 20 - Rilascio delle concessioni

1. Per le occupazioni di suolo pubblico da effettuare all'interno del Sito Patrimonio Mondiale Centro Storico di Urbino e in alcune porzioni della relativa area di rispetto, il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alle specifiche disposizioni normative e regolamentari vigenti per la tutela del patrimonio monumentale, paesaggistico, ambientale e immateriale.
2. In attuazione dei disposti di cui al D.Lgs n. 42 del 22.1.2004 e succ. m.m. e i.i. in tali aree il rilascio delle autorizzazioni è subordinato all'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica o del preventivo favorevole parere rilasciato dal Ministero per i Beni e per le Attività Culturali.
3. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda al competente Ufficio comunale, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune.
4. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall'ufficio protocollo comunale.

5. Qualora la richiesta di occupazione venga effettuata da attività produttive e di prestazione di servizi, la domanda dovrà essere redatta in bollo ed inviata esclusivamente in via telematica, allo Sportello Unico per le Attività Produttive comunale.
6. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti uffici ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
7. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Tale termine è elevato a 50 giorni qualora per il rilascio della concessione sia necessaria l'acquisizione di pareri , nulla osta o altri atti di assenso, resi da Amministrazioni differenti da quella comunale. Se fra i pareri da acquisire sono comprese Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini, il termine per la conclusione del procedimento è di 95 giorni.
8. Il termine procedimentale può essere sospeso a norma dell'art. 2, c.7, L. n. 241/1990.
9. La domanda, da presentarsi munita di marca da bollo, deve essere redatta utilizzando l'apposita modulistica comunale e deve contenere:
   a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., e l'indirizzo di posta elettronica certificata, qualora lo stesso ne sia in possesso;
   b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. e l'indirizzo di posta elettronica certificata, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
   c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore; nel caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
   d) l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

e) La rappresentazione planimetrica, con le relative misure dell'area da occupare e degli eventuali spazi pedonali o carrabili limitrofi all'area oggetto di occupazione;

f) Le immagini fotografiche dell'area da occupare e dei manufatti che saranno posizionati sull'area pubblica;

g) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;

h) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

10. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento attiva il procedimento previsto dall'art. 10-bis, L. 241/1990. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

11. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione, per modificare le date di occupazione richieste e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

12. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

Articolo 21 – Concessioni

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'ufficio competente o l'eventuale concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica e il mancato rilascio del titolo concessorio.

2. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento abilita l'occupazione.

3. L'atto di concessione deve contenere:

a) gli elementi indicati nella domanda di rilascio;

b) l'esatta quantificazione e localizzazione della occupazione nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;

c) l'obbligo di corrispondere il canone;

d) l'obbligo di osservare quanto previsto al comma 8 del presente articolo.

4. Le concessioni sono inviate telematicamente o, nei casi previsti, ritirate presso i competenti uffici. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

5. La concessione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

6. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

7. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Settori comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Settori. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

8. Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non

sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;

b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;

d) versare il canone alle scadenze previste;

e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e gli spazi ad esso attigui e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

9. Limitatamente alle occupazioni realizzate da attività produttive e di prestazione di servizi il rilascio, il rinnovo e la validità della concessione è subordinata alla regolarità nel versamento dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari della concessione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

10. L'Amministrazione Comunale, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntata alla massima efficienza ed efficacia.

11. Nel caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico funzionali a eventi/manifestazioni il richiedente dovrà dichiarare di svolgere l'attività prevista nel pieno rispetto dei valori costituzionali.

12. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, al soggetto cui competono le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 22 - Occupazione di suolo pubblico richiesta da più soggetti passivi

1. Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da più soggetti, il procedimento istruttorio è avviato in primis nei confronti di colui che ha presentato per primo la domanda. Nel caso in cui più istanze siano pervenute in uno stesso giorno, la precedenza istruttoria sarà data in funzione dell'orario di ricevimento dell'istanza.

Articolo 23- Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustificano, può essere prescritto il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Articolo 24- Spese per la concessione

1.Le spese di qualsiasi tipo inerenti e conseguenti al rilascio della concessione sono ad esclusivo carico del titolare della stessa.

Articolo 25- Osservanza di leggi e regolamenti

1. Le concessioni di occupazione del suolo pubblico sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del canone, nel presente regolamento, nei regolamenti comunali vigenti nonché nella normativa vigente in materia di sicurezza, circolazione stradale, acustica, decoro, polizia urbana e Beni Culturali.

2. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti alle attività svolte dai medesimi sul suolo pubblico.

3. Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso del permesso ai lavori.

4. Per sopraggiunte motivazioni di ordine pubblico o di sicurezza, anche connesse alla realizzazione di eventi di interesse pubblico generale, l'Amministrazione Comunale potrà imporre nuove condizioni o revocare la concessione emanata. In tal caso, stante l'interesse pubblico o di sicurezza, è esclusa la facoltà del concessionario di richiedere indennizzi o risarcimenti. Resta salva la facoltà di ottenere il rimborso dell'importo del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito.

Articolo 26 -Revoca della concessione

1. La concessione è revocata d'ufficio:

a) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;

b) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;

c) per motivate ragioni di interesse pubblico, ordine pubblico, sicurezza ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;

d) nel caso in cui il concessionario non rispetti le prescrizioni impartite con gli atti concessori.

Articolo 27- Dichiarazioni per particolari fattispecie di occupazione

1. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la autodichiarazione annuale, da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 Aprile di ciascun anno , relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente, da parte del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete come previsto dal comma 831 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019 così come sostituito dal comma 848 dell'articolo 1 della L. n. 178/2020.

CAPO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 28- Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici (con sosta superiore a 48 h) rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 29- Pubblicità realizzata con veicoli d'impresa:

1.Pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Articolo 30- Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 31- Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali e i segnali indicanti attività vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 32- Locandine
1.In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 33 - Striscioni e gonfaloni
1.L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale previa autorizzazione ai sensi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 12/07/2011 e ss.mm.ii..

Articolo 34 – Pubblicità Fonica
1. E' ammessa la pubblicità fonica nelle forme e nei modi stabiliti all'interno del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 12/07/2011 e succ. m.m. e .i.i.

Articolo 35 - Dichiarazioni per particolari fattispecie di esposizione pubblicitaria
1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione, previa timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la

distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia del pagamento da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, ferme restando le disposizioni previste all'interno del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 12/07/2011 e succ. m.m. e .i.i., di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non è prevista la presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq., è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
8. Il gestore dell'impianto pubblicitario, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, è tenuto a sottoscrivere un'apposita clausola che gli impone di accettare e di far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quell'impianto, il Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale,

emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), in vigore dall'8 marzo 2017, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di:

a) violenza, volgarità, indecenza – La comunicazione commerciale non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti (art.9);
b) convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona – La comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose. Essa deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere.

CAPO VI– TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 36 - Tariffe

1. La delibera di determinazione della tariffa standard (annua e giornaliera), da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

1. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
    a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno o a carattere orario sono previste riduzioni;
    b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
2. Ai fini del comma precedente, in ogni caso:
    a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
    b) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
3. Alle tipologie tariffarie di cui ai commi precedenti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente Regolamento.
4. Per le occupazioni temporanee, indipendentemente da ogni riduzione, la tariffa del canone non potrà essere inferiore a € 0,10 per metro quadrato e per giorno.[2]

Articolo 37 – Modalità di applicazione del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

[2] Comma aggiunto con deliberazione di C.C. n.17.del 13.03.2023.

2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq.Ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma all'unità superiore. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq. (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente all'unità superiore.

4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la

piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 38– Modalità di applicazione del canone per esposizione pubblicitaria

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in essa contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo al mezzo metro quadrato. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato separatamente su ogni singola faccia.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

7. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.

8. Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli, si applica quanto stabilito all’art. 1, comma 825 della L. 160/2019. I messaggi pubblicitari relativi a prodotti venduti o servizi offerti, o qualsiasi altra indicazione atta a migliorare l’ immagine del soggetto pubblicizzato, apposti, in aggiunta alle indicazioni del marchio della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo, o in sostituzione di esse, sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, sono calcolati con

apposita tariffa forfettaria indicata al comma 12 dell'art. 42 del presente regolamento.

Articolo 39 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Urbino appartiene alla classe di comuni con popolazione oltre i 10.000 e fino a 30.000 abitanti cui corrispondono tariffe standard, annua e giornaliera, rispetto alle quali sono state individuate percentuali di riduzioni o maggiorazioni, di cui al successivo art. 40, da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenendo conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle tariffe dei precedenti prelievi sostituiti.

2.I criteri per la determinazione delle tariffe del canone sono individuati in ragione degli elementi di seguito indicati:

a) suddivisione del territorio in zone, ai sensi del successivo art. 40;
b) graduazione in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore, ai sensi del successivo art. 41;
c) graduazione in relazione alla tipologia ed alla finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, ai sensi dell'art. 42;
d) graduazione in ragione della durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, ai sensi del successivo art. 43;

Articolo 40– Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone, esclusivamente per le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo, il territorio comunale è suddiviso in zone in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell' ALLEGATO "A" che è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento .
2. Alle occupazioni di suolo pubblico di durata pari o superiore all'anno solare si applica la tariffa annua standard deliberata annualmente dalla Giunta Comunale applicando le sottoriportate riduzioni :

- ZONA CATEGORIA I - riduzione del 30 per cento ;
- ZONA CATEGORIA II - riduzione del 50 per cento ;
- ZONA CATEGORIA III - riduzione del 70 per cento ;
- ZONA CATEGORIA IV - riduzione del 80 per cento .

3. Alle occupazioni di suolo pubblico di durata inferiore all'anno solare si applica la tariffa giornaliera standard deliberata annualmente dalla Giunta Comunale applicando le sottoriportate maggiorazioni :

- ZONA CATEGORIA I - maggiorazione del 150 per cento ;
- ZONA CATEGORIA II - maggiorazione del 100 per cento ;
- ZONA CATEGORIA III - maggiorazione del 60 per cento ;
- ZONA CATEGORIA IV - maggiorazione del 50 per cento .

4. Alle diffusioni pubblicitarie di durata inferiore all'anno solare si applica la tariffa giornaliera standard deliberata annualmente dalla Giunta comunale ridotta del 80%.

5. Alle diffusioni pubblicitarie di durata pari o superiore all'anno solare si applica una riduzione del 66% sulla tariffa standard deliberata annualmente dalla Giunta comunale.

Articolo 41 – Graduazione del canone in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria

1. In ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria, sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al precedente articolo:

a) per le esposizioni pubblicitarie con superficie fino a mq. 1,00 si applica la tariffa base stabilita ai sensi dell'articolo precedente ;
b) per le esposizioni pubblicitarie con superficie compresa tra mq. 1,01 e 5,50, la tariffa base stabilita ai sensi dell'articolo precedente è aumentata del 40 per cento;
c) per le esposizioni pubblicitarie con superficie compresa tra mq. 5,01 e 8,50, la tariffa base stabilita ai sensi dell'articolo precedente è aumentata del 110,3 per cento;
d) per le esposizioni pubblicitarie con superficie superiore a mq. 8,50, la tariffa base stabilita ai sensi dell'articolo precedente è aumentata del 179,5 per cento;
e) le occupazioni le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Articolo 42 – Graduazione del canone in ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per le occupazioni giornaliere realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, anche con la partecipazione o il patrocinio del Comune, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

2. Per le occupazioni giornaliere poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

3. Per le occupazioni giornaliere aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinate alla erogazione dei pubblici servizi la tariffa è ridotta del 65 per cento.

4. Per le occupazioni permanenti con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento.

5. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono stabilite le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dal presente Regolamento, la tariffa è ridotta al 25 per cento, equiparandole così alle occupazioni sottostanti il suolo pubblico, ai sensi del comma 829 della L. 160/2019;

b) per gli accessi e i passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, per una superficie non superiore a 10 metri quadrati, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento;

6. per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia e per le occupazione di carattere temporaneo realizzate dai pubblici esercizi la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

7. La tariffa del canone per esposizione pubblicitaria è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità, relativa a manifestazioni prive di rilevanza economica, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, la cui assenza dovrà rilevarsi dall'atto costitutivo o dallo statuto;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, i quali dovranno

attestare tale loro partecipazione in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicizzata;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

8. Le maggiorazioni e le riduzioni per le esposizioni pubblicitarie a qualunque tipo previste sono cumulabili.
9. Per le esposizioni luminose o illuminate la tariffa standard è aumentata del 100%.

10. Per le esposizioni effettuate con display / pannelli luminosi sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni alla tariffa standard:

a) superfice fino un metro quadro con messaggi pubblicitari per conto terzi maggiorazione del 22,5%;

b) superfice oltre il metro quadro con messaggi pubblicitari per conto terzi maggiorazione del 71,5%;

c) superfice fino un metro quadro con messaggi pubblicitari per proprio conto riduzione del 38,75%;

d) superfice oltre il metro quadro con messaggi pubblicitari per proprio conto riduzione del 14,25%.

11. Per le esposizioni giornaliere effettuate con display / pannelli luminosi sono previste le seguenti riduzioni alla tariffa standard:

a) superfice fino un metro quadro con messaggi pubblicitari per conto terzi riduzione del 30%;

b) superfice oltre il metro quadro con messaggi pubblicitari per conto terzi riduzione del 1,40%;

c) superfice fino un metro quadro con messaggi pubblicitari per proprio conto riduzione del 64,28%;

d) superfice oltre il metro quadro con messaggi pubblicitari per proprio conto riduzione del 51.42%.

12. Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli di cui all’art. 38, comma, 8 del presente regolamento viene applicata la seguente tariffa forfettaria:

a) su autoveicoli e rimorchi con portata superiore a 3.000 kg. €. 90,00;

b) su autoveicoli e rimorchi con portata inferiore a 3.000 kg. € 60,00;

c) su motoveicoli e veicoli non ricompresi ai punti precedenti € 30,00.

Articolo 43 – Graduazione del canone in ragione della durata dell'occupazione

1.Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 25 per cento;

2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50 per cento;

3. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Articolo 44 - Esenzioni

Sono esenti dal canone ai sensi del comma 833 della Legge n. 160/2019:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, citta' metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purche' di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quanto stabilito dal vigente regolamento di Polizia Urbana;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attivita' agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprieta' dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attivita' commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attivita' stessa, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purche' attinenti all'attivita' in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Sono inoltre esenti dal canone:

s) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

t) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;

u) Le occupazioni di suolo pubblico di manufatti di proprietà del privato, realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi superficiali e quelle del sotto suolo o soprasuolo pubblico, posti in essere per l'allaccio o innesto relativo a unità immobiliari arretrate rispetto alla sede stradale ove sono ubicati le condutture o gli impianti o insistenti su strade diverse;

v) i passi e gli accessi carrabili che non siano individuati con apposito cartello autorizzativo ai sensi del Codice della strada;

w) **le occupazioni realizzate per iniziative politiche, culturali, sportive e di promozione del territorio, patrocinate dal Comune ed, altresì, a condizione che l'occupazione sia effettuata per fini non commerciali;**[3]

z) i balconi, le verande, i bow window e simili infissi di carattere stabile previsti nella concessione edilizia , nonché le scale e i gradini.

[3] Lettera aggiunta con deliberazione di C.C. n...del..

PARTE III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 45- Gestione del servizio delle Pubbliche Affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 46- Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Il canone sulle pubbliche affissioni si applica ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materiale costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati dal Comune medesimo nell'ambito del proprio territorio a seguito della ripartizione della superficie complessiva degli impianti pubblicitari prevista dall'apposito piano generale;

2. Per la determinazione del canone delle affissioni viene stabilito un aumento del 94% sulla tariffa standard giornaliera:

a)per i primi 10 giorni, per ogni foglio (fino a cm. 70X100) €1,36;

b) aumento per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, per ogni foglio (fino a cm. 70X100) € 0,34;

c)per ogni commissione inferiore a 50 fogli la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50 per cento;

d)per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è aumentata del 50 per cento;

e)per quelli costituiti da più di dodici fogli del 100 per cento:

3. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 40,00 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;
5. il periodo dal 01 Luglio al 31 Agosto si applica una maggiorazione del 50 per cento della tariffa base per le affissioni di carattere commerciali.

Articolo 47 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 48;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, relativi a manifestazioni prive di rilevanza economica, che non rientrino nell'esenzione disposta dalla lettera i) dell'articolo 44 del presente regolamento;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, i quali dovranno attestare tale loro partecipazione;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.

Articolo 48- Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposte nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati, esclusivamente per ogni singolo evento, fino alla concorrenza di n. 15 fogli, con formato non eccedente le dimensioni di cm 70 x cm 100;

h) i manifesti delle organizzazioni iscritte, o formalmente costituite da almeno un anno, al Registro Regionale del Volontariato, relativi a manifestazioni prive di rilevanza economica, esclusivamente per ogni singolo evento, fino alla concorrenza di n. 15 fogli, con formato non eccedente le dimensioni di cm 70 x cm 100.

Articolo 49 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

Articolo 50- Affissioni per eventi luttuosi

1.I manifesti funebri sono soggetti alle seguenti norme:
a. Dimensioni cm 70 x cm 50 (b x h) per annunci mortuari, trigesimi, ricorrenze, anniversari ed ogni altra forma di partecipazione e/o ringraziamento per eventi luttuosi;
b. Le affissioni riguardanti gli annunci, ringraziamenti, partecipazione, anniversari e trigesimi di eventi luttuosi non potranno essere esposte per un periodo superiore a giorni 5 (cinque);
c. Il numero massimo di manifesti per ogni commissione afferenti ad un singolo defunto per gli annunci luttuosi è pari a 15;

d. Il numero massimo di manifesti per ogni commissione afferenti ad un singolo defunto per gli anniversari e ogni altra forma di partecipazione e ringraziamento per eventi luttuosi, è pari a 15;
2.Le affissioni che rivestono carattere d'urgenza saranno evase in giornata solo se la consegna avverrà tassativamente entro le ore 12, altrimenti verranno evase il giorno successivo.

Articolo 51- Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente Parte si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

PARTE IV – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 52 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;[4]

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo;

per importi superiori a:

- Euro 1.500,00 per l'esposizione pubblicitaria, il canone può essere corrisposto in tre rate, senza interessi, alle seguenti scadenze: il 50% entro il 31 marzo; il 25% entro il 30 giugno ed il restante 25% entro il 30 settembre dell'anno di riferimento del canone.

- Euro 300,00 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone può essere corrisposto in tre rate, senza interessi, alle seguenti scadenze: il 50% entro il 31 marzo; il 25% entro il 30 giugno ed il restante 25% entro il 30 settembre dell'anno di riferimento del canone.[5]

3. Nel caso di nuova concessione o autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è

[4] Comma così modificato con deliberazione di C.C. n...del...
[5] Comma così modificato con deliberazione di C.C. n...del....

consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Il canone d'importo non superiore a euro 5 non è dovuto ,relativamente ai versamenti ordinari. Per gli atti di imposizione e rimborsi, al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori, l'importo minimo ammonta a € 10,00. Relativamente alla riscossione coattiva, al lordo di sanzioni ed interessi, l'importo minimo ammonta a € 15,00.[6]

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 54 del presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
9. La Giunta Comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone.

Articolo 53 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1.Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

[6] Comma così modificato con deliberazione di C.C. n.17.del 13.03.2023

a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto concessorio o autorizzativo o dichiarazione presentata;
b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

3. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 4 del presente articolo;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
c) le sanzioni stabilite dall'articolo 21, commi 4 e 5, e art. 24 del vigente codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

4. L'indennità di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50 per cento. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

5. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 lettera b) ed a quelle richiamate alla lettera c) comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

a) al pagamento delle somme dovute

b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;

c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato nei modi e termini di legge, contenente intimazione a adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica del già menzionato avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 54 – Omesso o parziale versamento del canone alle scadenze

1.L'omesso o parziale versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 % dell'ammontare del canone, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell' art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

2. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all' art. 1, comma 792, della L. 160/2019.

3. L' omesso o parziale versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

4. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al precedente articolo 53, ferma restando l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

5.Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi calcolati applicando il tasso legale.

Articolo 55 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 56- Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento, si applicano esclusivamente per le nuove concessioni e per il rinnovo di concessioni esistenti rilasciate a decorrere da 01.01.2021.
Per i rapporti in essere restano validi, sino alla scadenza, le concessioni, gli atti, i patti e le condizioni stabilite al momento della concessione.
2. Tutte le occupazioni di suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie che non prevedono la preventiva autorizzazione e/o concessione, l'obbligo dichiarativo è assolto con il pagamento del canone.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000.